



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

AVVISO PUBBLICO

BANDO DI GARA: CIG 7106501624 - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE ENERGIA PER LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO PER LA DURATA DI NOVE ANNI;

FAQ 1

Premessa: i chiarimenti sono forniti ai sensi del comma 4 dell’art. 74 del D.lgs n. 50/2016; per pacifico orientamento giurisprudenziale i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante in nessun modo possono modificare, integrare o disapplicare le prescrizioni degli atti di gara; la stazione appaltante non può, in esito alle richieste di chiarimento, attribuire un significato ed una portata diversa e/o maggiore di quella che risulta dagli atti medesimi.

QUESITO N. 1:

Il disciplinare, al capitolo Avvalimento (pag. 16) prevede che i concorrenti possano avvalersi, relativamente ai requisiti di ordine speciale, di quelli posseduti da altro soggetto ed esclude solamente il requisito previsto per l’incarico di “terzo Responsabile”. Si chiede conferma che tutti gli ulteriori requisiti di ordine speciale previsti dal disciplinare nel paragrafo Capacità Tecnica e Professionale (pag. 15) possano essere quindi oggetto di avvalimento.

R. I requisiti di capacità tecnica e professionale, in quanto di ordine speciale, sono suscettibili di avvalimento. L’attuazione dell’istituto in parola è disciplinato dall’art. 89, d.lgs. 50/2016. Per le specifiche si rimanda al disciplinare di gara.

QUESITO N. 2:

Si chiede conferma se un Certificato ISO 9001:2008 per “progettazione, installazione manutenzione e conduzione di impianti tecnologici (Settore EA:28)” sia valido al fine di soddisfare le certificazioni ISO 9001 richieste dal disciplinare:

- UNI EN ISO 9001:2000 rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee, relativa all’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici;
- UNI EN ISO 9001:2000 rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee, per relativa all’attività di manutenzione di impianti elettrici;

R. Il Certificato ISO 9001:2008 per “progettazione, installazione manutenzione e conduzione di impianti tecnologici (Settore EA:28)” è valido al fine di soddisfare entrambe le certificazioni ISO 9001 richieste dal disciplinare.

QUESITO N. 3:

Il disciplinare richiede "Abilitazione prevista dall'art. 3, decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lett. a), legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici"; si chiede se per rispondere sia corretto produrre dichiarazione sostitutiva rilasciata dalla C.C.I.A.A. attestata tale abilitazione.

R. l'operatore economico deve affermare, secondo le vigenti disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive, il possesso del suddetto requisito. In ogni caso, l'indicazione esatta dello stesso nella documentazione avente valore ufficiale, presentata in gara, quale è il certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A., fa prova del possesso del requisito.

QUESITO N. 4

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al punto I – pag. 15 del Disciplinare di gara [ISO 9001 relativa ad attività di gestione e manutenzione impianti termici, ISO 9001 relativa ad attività di manutenzione impianti elettrici, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, 11352, SOA OG11 class. III-bis, abilitazione ai sensi del DM 37/2008], si chiede conferma che, in caso di partecipazione da parte di un RTI, gli stessi debbano essere posseduti dal RTI nel suo insieme.

R. No, I requisiti previsti dal disciplinare di gara di "Capacità tecnica e professionale -punto I" devono essere posseduti singolarmente da tutti gli operatori economici appartenenti al RTI. Gli stessi possono comunque essere oggetto di avalimento (anche tra partecipanti al raggruppamento), trattandosi di requisiti di ordine speciale.

QUESITO N. 5:

Si chiede di confermare che in caso di partecipazione in ATI il certificato OHSAS 18001 debba essere posseduto solo dalla Mandataria;

R. No, I requisiti previsti dal disciplinare di gara di "Capacità tecnica e professionale - punto I" devono essere posseduti singolarmente da tutti gli operatori economici appartenenti al RTI. Gli stessi possono comunque essere oggetto di avalimento (anche tra partecipanti al raggruppamento), trattandosi di requisiti di ordine speciale.

QUESITO N. 6:

Ipotizzando che la Società A la Società B vogliano partecipare alla gara in ATI, e che la Società A partecipa nella Società B con quota pari al 45%, si chiede di chiarire se la Società A possa fornire alla Società B una propria quota di requisiti, necessari per la partecipazione alla gara.

R: I requisiti previsti dal disciplinare di gara in termini di "Capacità economica e finanziaria" ed i requisiti di "Capacità tecnica e professionale - punto II" devono essere integrati a livello di compagine con le modalità previste dallo stesso disciplinare di gara.

I requisiti previsti dal disciplinare di gara di "Capacità tecnica e professionale - punto I" devono essere posseduti singolarmente da tutti gli operatori economici appartenenti al RTI. Gli stessi possono comunque essere oggetto di avalimento (anche tra partecipanti al raggruppamento), trattandosi di requisiti di ordine speciale.

QUESITO n. 7:

Per quanto concerne i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dal disciplinare a pagina 15, nel caso di un RTI costituendo in cui la società X possiede tutti i requisiti richiesti ad eccezione del certificato UNI EN ISO 50001:2011 e la società Y possiede tutti i requisiti richiesti ad eccezione del certificato UNI CEI 11352:2014, è corretto interpretare che per soddisfare i requisiti di gara, i certificati UNI EN ISO 50001:2011 e UNI CEI 11352:2014 possano essere posseduti alternativamente dagli operatori economici del RTI costituendo? In caso ciò non fosse possibile le suddette certificazioni sono avvalibili?

R. I requisiti previsti dal disciplinare di gara di "Capacità tecnica e professionale - punto I" devono essere posseduti singolarmente da tutti gli operatori economici appartenenti al RTI. Gli stessi possono comunque essere oggetto di avalimento (anche tra partecipanti al raggruppamento), trattandosi di requisiti di ordine speciale.

QUESITO N. 8:

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al punto I – pag. 15 del Disciplinare di gara (*ISO 9001 relativa ad attività di gestione e manutenzione impianti termici, ISO 9001 relativa ad attività di manutenzione impianti elettrici, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, 11352, SOA OG11 class. III-bis, abilitazione ai sensi del DM 37/2008*), si chiede conferma che gli stessi possano essere oggetto di avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

R. Sì, i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al punto I possono essere oggetto di avvalimento (anche tra partecipanti al raggruppamento), trattandosi di requisiti di ordine speciale. Per quanto non specificato nel disciplinare di gara si rimanda a quanto disciplinato dall'art. 89, d.lgs. 50/2016.

QUESITO N. 9:

Con riferimento al requisito di capacità tecnico-professionale di cui al punto II – pag. 16 del Disciplinare di gara [*“aver complessivamente eseguito, con buon esito, o in corso nell'ultimo triennio antecedente al presente bando servizi analoghi, per un importo non inferiore ad € 3.000.000,00...omissis...”*], si chiede conferma che, in caso di partecipazione in costituendo RTI, un'impresa mandante possa essere del tutto priva del requisito in questione.

Quanto precede in considerazione del fatto che il Disciplinare di gara, sempre a pag. 16, prevede che *“N.B.: gli operatori economici...omissis...devono integrare a livello di compagine il medesimo requisito. Poiché il requisito non è frazionabile, occorre che sia posseduto dall'impresa capogruppo o designata tale. Non è invece richiesta alcuna quota o percentuale specifica a carico delle imprese mandanti”*.

R. Sì, in caso di partecipazione in RTI, un'impresa mandante può essere del tutto priva del requisito in questione.

QUESITO N. 10:

CAUZIONE (DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO) Rileviamo che, in base alle attuali condizioni stabilite dei trattati assicurativi delle più importanti compagnie di assicurazioni operanti in Italia, non è possibile produrre le cauzioni definitive e le cauzioni per la fase di esercizio con una scadenza pari a quella dell'appalto ovvero nel caso specifico pari a 9 anni. Pertanto al fine di garantire la possibilità di ottenere la cauzione definitiva, si chiede di confermare che la cauzione definitiva possa avere una durata annuale, rinnovabile automaticamente di anno in anno, con facoltà di disdetta della società garante con preavviso di 90 gg.;

R. Per quanto non specificato nel disciplinare di gara si rinvia all'art. 103, d.lgs. 50/2016

QUESITO N. 11:

VERIFICA POSSESSO REQUISITI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO -FINANZIARIO E TECNICO-PROFESSIONALE

SI CHIEDE di confermare se la verifica dei requisiti di cui sopra venga eseguita successivamente alla aggiudicazione inoltre se l'operatore economico debba, già in fase di presentazione dell'offerta caricare nella propria libreria virtuale del portale ANAC i documenti a comprova dei propri requisiti? In tal caso SI CHIEDE di elencare tutti i documenti da agganciare al proprio PASSoe in quanto, nell'apposita sezione, risultano da agganciare anche quelli di carattere generale non di competenza dell'operatore.

R. La verifica è effettuata successivamente alla proposta di aggiudicazione, nei confronti dell'aggiudicatario e del secondo classificato. I documenti da “agganciare” al PassOE sono tutti quelli richiesti, di ordine generale e di ordine speciale. Con riferimento a quelli che non si possono “agganciare” sarà onere dell'Amministrazione provvedere alla verifica d'ufficio della dichiarazione.

QUESITO N. 12:

DICHIARAZIONI PUNTI D5 E D6 DEL DISCIPLINARE DI GARA premesso che tali dichiarazioni devono essere riferite con riguardo a "membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita dal legale rappresentanza, ivi compresi procuratori generali ed institori, ai membri degli organi con poteri di direzione o di controllo..." (cfr. pag. 10 e 11 del disciplinare di gara) SI CHIEDE di confermare che il legale rappresentante, assumendosene propria responsabilità, sia legittimato egli stesso a dichiarare oltre che per sé stesso, anche per conto di ciascuno dei titolari di cariche o qualifiche di cui all'articolo 80 comma 3 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i. rendendo unica dichiarazione in merito nell'apposito punto predisposto di cui al modello 1 -schema dichiarazioni.

R. Sì. Il rappresentante legale ha facoltà di rendere una dichiarazione sostitutiva unica anche per gli altri soggetti contemplati nell'art. 80, d.lgs. 50/2016 (cfr.: disciplinare di gara, par. D.6).

QUESITO N. 13:

GARANZIA PROVVISORIA LETTERA B) DISCIPLINARE DI GARA premesso che l'art.93 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. al comma 3 prevede che " La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa"; considerato inoltre che a pag. 7 il disciplinare recita invece "la garanzia è presentata, a scelta dell'offerente mediante cauzione o fideiussione prestata dai soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività autorizzata di rilascio di garanzie, sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art.161, d.lgs. 58/1998 e aventi i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; SI CHIEDE se possibile presentare come previsto dal codice appalti garanzia fideiussoria rilasciata da impresa assicurativa? pertanto di confermare che nel disciplinare, per mero rifiuto, non si è riportato quanto segue "a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative"?

R. La garanzia deve essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative, ovvero da intermediari iscritti all'albo in conformità all'art. 93, d.lgs. 50/2016.

QUESITO n. 14:

Con riferimento al subappalto è sufficiente presentare solo una terna di subappaltatori, o una terna di subappaltatori per ogni singola tipologia di servizi?

R. Deve essere presentata solo una terna di subappaltatori. Per quanto non specificato nel disciplinare di gara, si rinvia all'art. 105, d.lgs. 50/2016.

QUESITO N. 15:

Si chiede conferma che sia sufficiente un solo attestato di sopralluogo nel caso in cui una società che lo ha effettuato, decida, in un secondo momento, di raggrupparsi in costituendo RTI quale mandataria con altre società mandanti che non lo hanno effettuato.

R. Sì. Tuttavia l'attestato di sopralluogo dovrà risultare intestato alla capogruppo / mandataria o designata tale.

QUESITO n. 16:

In caso di partecipazione in ATI il sopralluogo può essere effettuato o dalla Mandataria o dalla Mandante?

R. Il sopralluogo può essere effettuato anche dalla mandante, su delega della mandataria. L'attestato di sopralluogo dovrà comunque essere intestato alla capogruppo / mandataria o designata tale.

QUESITO N. 17:

Vista la numerosità degli argomenti da trattare nell'Offerta Tecnica, appare troppo restrittiva la limitazione sulle dimensioni che devono essere rispettate per il formato della relazione. Si chiede pertanto di consentire la riduzione del margine superiore da 4 cm a 2 cm e dell'interlinea da 1,5 righe a singola.

R. Si consente la riduzione del margine superiore da 4 cm a 2 cm e dell'interlinea da 1,5 righe a singola.

QUESITO N. 18:

Avendo rilevato una discordanza tra quanto indicato all'articolo 5.1 e all'articolo 5.6 del Capitolato Tecnico in merito al monitoraggio dei consumi di energia termica ed elettrica, si chiede conferma che gli eventuali contatori aggiuntivi che si renderanno necessari saranno installati nell'ambito delle attività extra-canone.

R. Le spese per l'installazione dei contabilizzatori a defalco per la contabilizzazione dell'Energia elettrica nonché l'installazione di eventuali contatori aggiuntivi sono a carico dell'Appaltatore e rientrano nelle somme lsc per manutenzione straordinaria (€ 99.876,59/anno) determinato a pagina 37 del capitolato tecnico. Qualora per l'anno di competenza venga superata tale soglia tali spese saranno compensate con il plafond extra canone lex (compreso comunque nell'importo a base d'asta).

QUESITO N. 19:

Il Capitolato di gara prevede la corresponsione all'Appaltatore di un ricavo contabilizzato a misura (€/kWhe) per la fornitura di energia elettrica per il funzionamento di gruppi frigo, pompe di calore, UTA e relative pompe di circolazione della sede di via della Pisana a fronte del fatto che la fornitura di energia elettrica dell'edificio (cabina MT-BT) rimarrà in capo al Committente. L'articolo 14 del Capitolato Speciale d'Appalto e l'articolo 5.1 del Capitolato Tecnico ribadiscono peraltro che l'Appaltatore dovrà rimborsarne il costo sulla base dei kWhe misurati dai contabilizzatori installati a defalco. Si chiede pertanto di chiarire la corretta interpretazione degli articoli del Capitolato sul punto.

R. Si veda la risposta al quesito seguente

QUESITO N. 20:

Sempre a riguardo degli oneri della fornitura di energia elettrica per gruppi frigo, pompe di calore, UTA e relative pompe di circolazione, qualora sia corretta la nostra interpretazione secondo cui l'Appaltatore dovrà provvedere al rimborso della fornitura di energia elettrica necessaria al funzionamento degli impianti, riteniamo che il valore unitario di 0,165 €/kWhe con cui è stato costruito il base asta non può essere oggetto di offerta in quanto, per assurdo, un concorrente potrebbe offrire un ribasso del 100% su tale voce, azzerando il rimborso dovuto.

Se corretta tale interpretazione, si chiede la rettifica dello Schema di offerta economica.

R. Per ovvie ragioni legate all'approvvigionamento di energia elettrica in MT e la trasformazione sul posto in BT, non è possibile una nuova utenza di fornitura di energia elettrica dedicata per l'alimentazione di gruppi frigo, pompe di calore, UTA e relative pompe di circolazione. Pertanto, nell'ambito del servizio integrato di gestione energia si è optato per la seguente soluzione:

- L'Appaltatore dovrà rimborsare il costo di energia elettrica (necessaria al funzionamento di gruppi frigo, pompe di calore, UTA e relative pompe di circolazione) sulla base dei kWhe misurati dai contabilizzatori installati a defalco, per il costo unitario a kWhe pagato dall'Amministrazione al Fornitore Gala S.p.A. in forza dell'adesione alla convenzione Consip - Gas Naturale 9a edizione.

- L'amministrazione provvederà a pagare all'appaltatore un corrispettivo in termini di fornitura di energia elettrica sulla base degli stessi kWhe misurati dai contabilizzatori installati a defalco, per il valore unitario offerto (<0,165 €/kWhe).

Se per assurdo un concorrente offrisse un ribasso del 100% sulla voce Eb dell'allegato "7.1 - offerta economica", esso sarebbe comunque tenuto a rimborsare all'Amministrazione il costo del consumo di energia elettrica (per gruppi frigo, pompe di calore, UTA e relative pompe di

circolazione) sulla base della tariffa pagata dall'Amministrazione al Fornitore Gala S.p.A., senza ottenere nessun corrispettivo in termini di fornitura di energia elettrica. Non occorre pertanto la rettifica dello schema di offerta economica.

QUESITO N. 21:

Si chiede di chiarire la frase dell'articolo 17 del Capitolato Tecnico in merito al fatto che *“le rate annue per gli interventi di efficientamento energetico, al netto della quota ribassata, sono contrattualmente fisse e non soggette a revisione prezzi, né a conguagli”* in quanto non si trova relativo riscontro nello schema dell'offerta economica.

R. gli interventi di efficientamento energetico, consistenti principalmente nella sostituzione dei serramenti esterni, negli edifici e nelle posizioni che verranno indicati dall'Amministrazione, dovranno essere effettuati nei primi 36 mesi dell'Appalto; essi non sono pertanto soggetti a revisione prezzi.

Una volta determinata il corrispettivo “a misura” secondo le modalità ed i listini previsti al paragrafo 6.2.1 del Capitolato Tecnico al netto del ribasso offerto (punto C dell'allegato offerta economica), tale corrispettivo resterà invariato e sarà remunerato in rate fisse negli anni successivi con la quota extra canone lex (compresa comunque nell'importo a base d'asta).

QUESITO N. 22:

In riferimento all'articolo 6.1 del Capitolato Tecnico si chiede di confermare che l'intervento di efficientamento energetico di sostituzione dei serramenti esterni per una superficie complessiva di 2.200 mq sarà remunerato extra canone “a misura”.

R. Sì. L'intervento di efficientamento energetico di sostituzione dei serramenti esterni (negli edifici e nelle posizioni che verranno indicati dall'Amministrazione per una superficie complessiva di circa 2.200 mq) sarà remunerato con la quota extra canone lex (compresa comunque nell'importo a base d'asta) “a misura” secondo le modalità ed i listini previsti al paragrafo 6.2.1 del Capitolato Tecnico, al netto del ribasso offerto (punto C dell'allegato offerta economica).

QUESITO N. 23:

Si chiede di confermare che il personale operante in presidio, sia per il servizio energia che per il servizio elettrico, non possa svolgere attività di manutenzione programmata e che pertanto i costi della manodopera da inserire nell'offerta economica siano dati dalla somma dei costi della manodopera per il presidio e per lo svolgimento delle attività di manutenzione programmata sugli impianti.

R. Il personale operante in presidio, sia per il servizio energia che per il servizio elettrico, non può svolgere attività di manutenzione programmata. I costi della manodopera da evidenziare nell'offerta economica sono dati dalla somma dei costi della manodopera per il presidio e per lo svolgimento delle attività di manutenzione programmata sugli impianti.

QUESITO N. 24:

Al fine di una corretta quantificazione economica dei costi relativi all'installazione degli analizzatori di rete/contabilizzatori di energia elettrica sugli impianti di condizionamento, si chiede di fornire gli schemi unifilari dell'impianto elettrico asservito all'immobile di Via della Pisana ed eventualmente il numero di quadri elettrici da considerare.

R. non sono disponibili gli schemi unifilari dell'impianto elettrico asservito al complesso di Via della Pisana.

Eventuali ulteriori delucidazioni in merito verranno forniti in sede di sopralluogo obbligatorio. Come già chiarito in una precedente FAQ, le spese per l'installazione dei contabilizzatori a defalco per la contabilizzazione dell'Energia Elettrica nonché l'installazione di eventuali contatori aggiuntivi sono a carico dell'Appaltatore e rientrano nelle somme Isc per manutenzione straordinaria (€ 99.876,59/anno), determinate a pagina 37 del Capitolato Tecnico. Qualora per l'anno di competenza venga superata tale soglia, le spese saranno compensate con il plafond extra canone lex (compreso comunque nell'importo a base d'asta).

QUESITO N. 25:

In riferimento al criterio 3 dell'offerta tecnica si chiede di confermare che:

- ✓ le migliorie di cui al sub criterio 3.3 si riferiscono al miglioramento delle frequenze relative alle attività di manutenzione previste nel Piano di Manutenzione riportato al Capitolato Tecnico

R. Le migliorie di cui al sub criterio 3.3 si riferiscono al miglioramento delle frequenze relative alle attività di manutenzione periodica/programmata previste nel Piano di Manutenzione riportato nel paragrafo 5.4.1 del Capitolato Tecnico

- ✓ le migliorie di cui al sub criterio 3.4 si riferiscono all'incremento del numero di attività di manutenzione programmata previste nel Piano di Manutenzione riportato al Capitolato Tecnico e non all'incremento della quota percentuale di manutenzione straordinaria in quanto elemento di carattere economico dichiarato a pena di esclusione a pag. 19 del Disciplinare di gara.

R. Le migliorie di cui al sub criterio 3.4 si riferiscono all'incremento della quota percentuale di manutenzione straordinaria rispetto agli importi base d'asta.

Il valore dell'importo Isc per manutenzione straordinaria (€ 99.876,59/anno) determinato nel paragrafo 5.4.2 a pagina 37 del Capitolato Tecnico, pari alla somma dei valori derivanti dalle percentuali di seguito definite:

- **2% dell'importo a base d'asta delle componenti "E"**
- **20% dell'importo a base d'asta delle componenti "M"**

Tale importo è fisso e non è suscettibile di variazione in rapporto ai ribassi offerti in sede di offerta economica.

Nell'offerta tecnica - sub criterio 3.4, il concorrente può offrire percentuali maggiori di quelli previsti (sempre rispetto ai relativi importi a base d'asta) dalle quali scaturirà un maggiore importo Isc offerto per manutenzione straordinaria.

Il punteggio assegnato al sub criterio 3.4 sarà direttamente proporzionale all'incremento percentuale offerto.

N.B. nel criterio 3 dell'offerta tecnica nel sub criterio 3.4 *"Manutenzione straordinaria – Eventuali migliorie - Eventuali migliorie sulle attività di manutenzione programmata in termini di percentuale di valore a base d'asta rispetto a quello previsto da Capitolato Tecnico"*, come di può evincere dal titolo sub criterio 3.4, la parola "programmata" va sostituita con la parola "straordinaria".

QUESITO N. 26:

Con riferimento alla tabella dei criteri per la valutazione della qualità del servizio, riportata all'art. 7 del Disciplinare di Gara, ed in particolare al criterio 3.4, si chiede di chiarire se il valore a base d'asta a cui si fa riferimento è costituito dal **parametro ISC** definito all' 5.4.2 del Capitolato Tecnico. In caso affermativo, si evidenzia come tale criterio rimandi ad un elemento di natura economica, che non può essere pertanto espresso all'interno della Relazione Tecnica. In caso negativo invece, si chiede di chiarire con maggiore dettaglio quanto richiesto nel predetto criterio.

R: Si veda la risposta al quesito precedente. Il sub criterio 3.4 permette di offrire percentuali maggiori di quelli previsti (sempre rispetto ai relativi importi a base d'asta) dalle quali scaturirà un maggiore importo Isc offerto per manutenzione straordinaria. Ciò non ha nulla a che vedere con l'offerta economica.

QUESITO N. 27:

A pag. 20 viene descritta la procedura di valutazione dell'offerta economica; la relativa formula di calcolo prevede che il punteggio venga conferito in funzione del ribasso percentuale proposto dal concorrente; negli allegati 7 e 7.1 la voce di ribasso unico non è presente; si chiede di confermare che il calcolo del ribasso unico viene effettuato dalla stazione appaltante e quindi non deve essere indicato negli allegati citati.

R: Sì, il calcolo del ribasso unico verrà effettuato dalla stazione appaltante

QUESITO N. 28:

A pag. 2 viene riportato che l'importo a base d'asta, per l'intera durata dell'appalto, è complessivamente pari ad € 7.614.365,06.

Di detta somma l'importo di 1.269.060,84 afferisce all'effettuazione delle attività extra-canone e comprende l'importo di € 48.602,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Inoltre nell'allegato 7.1, riga 26, viene ribadito che l'importo di € 48.602,43 è un di cui dell'importo di € 1.269.060,84 riservato agli interventi extra-canone. Si chiede di indicare il valore degli oneri della sicurezza per le attività a canone.

R: Non sono previsti oneri per la sicurezza per le attività a canone. Gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le attività a canone ed extra-canone vanno comunque evidenziati nell'offerta economica.

QUESITO N. 29:

L'allegato 7.1. al Disciplinare di gara riporta nella cella E26 il valore offerto totale "Totale E + Totale A + Totale B + Valore offerto lex"; Tale valore lex è pari al plafond extra canone ribassato dello sconto sui listini + gli oneri della sicurezza extra canone. Per quale motivo il plafond per le attività di manutenzione extra-canone viene ribassato?

R: In realtà non viene ribassato il plafond extra canone (che è un plafond massimo a disposizione della stazione appaltante per gli interventi extra-canone) ma i prezzi dei listini con cui verranno compensati gli interventi extra-canone. Al solo fine di permettere alla stazione appaltante il calcolo del ribasso unico risultante è stato sommato l'importo extra-canone risultante dal ribasso offerto sui listini di riferimento.

QUESITO N. 30:

A pag. 47 del Capitolato Tecnico: capitolo 6.2, "Quantificazione costi extra canone" La remunerazione delle attività extra canone, ad esclusione degli ? manca il completamento del periodo.

R: "ad esclusione" degli costituisce un mero refuso.

QUESITO N. 31:

A pag. 46 del Capitolato Tecnico: "Attività Extra Canone", paragrafo 6.1.3, "Interventi di adeguamento normativo e Riqualificazione Tecnologica degli Impianti", essendo a carico dell'Appaltatore, dove si tiene conto nell'analisi dell'Allegato 4 al Capitolato Tecnico per la determinazione della Base d'Asta?

R: Tali interventi come specificato nel capitolato sono oggetto di proposta migliorativa da parte dell'offerente nell'offerta Tecnica.

QUESITO N. 32:

In relazione al requisito di cui al paragrafo II, pag. 16, del Disciplinare. E' previsto che il concorrente deve aver "*complessivamente eseguito, con buon esito, o in corso nell'ultimo triennio antecedente al presente bando servizi analoghi, per un importo non inferiore ad euro 3.000.000,00...*" Chiediamo di confermare che, nel caso in cui il bilancio 2016 del concorrente sia stato approvato prima della pubblicazione del bando sulla GURI (avvenuta il 30/06/2017), il periodo di riferimento (ossia "*ultimo triennio antecedente al presente bando*") sia costituito dagli esercizi 2014-2015-2016.

R: Nel caso in cui il bilancio 2016 del concorrente sia stato approvato prima della pubblicazione del bando, il periodo di riferimento (ossia "*ultimo triennio antecedente al presente bando*") è costituito dagli esercizi 2014-2015-2016.